

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOMPIANI, SPITELLA, MANZINI, MEZZAPESA,**
AGNELLI Arduino, LONGO e VETTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1988

Misure urgenti per l'inizio regolare delle lezioni nei conservatori di musica e nelle accademie

ONOREVOLI SENATORI. - Nei conservatori di musica e nelle accademie, il personale precario, pur essendo rappresentato da cifre esigue in assoluto (poco più di mille persone), tuttavia tocca un indice percentuale molto elevato, circa il 30 per cento, perchè le immissioni in ruolo scaturite dalla legge n. 270 del 20 maggio 1982 sono state le ultime, essendo risultato impossibile per vari motivi bandire i concorsi previsti dalla medesima legge. Le nomine dei supplenti, poi, non avvengono sulla base di graduatorie nazionali, ma sulla base di graduatorie d'istituto (articolo 67 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980).

Inoltre, ai direttori di conservatorio, che sono di ruolo in percentuale minima, fino alla data odierna non sono stati rinnovati gli

incarichi di direzione. Quindi non possono essere emanate le disposizioni per autorizzare le nomine dei supplenti. Mancano anche le assegnazioni provvisorie di sede.

La frammentazione delle fonti di nomina, le modalità di presentazione delle domande di supplenza (solo per dieci istituti), i trasferimenti dei professori di ruolo, le nomine che interverranno in base al decreto-legge n. 140 del 3 maggio 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, hanno profondamente alterato il quadro di riferimento delle cattedre libere. Potrebbe in questa realtà verificarsi che oltre duecento insegnanti precari perdano il posto per mancata congruità fra le domande presentate quattro anni or sono ed i posti liberi, mentre, perchè non si

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

verifichi nel settore alcuna contrazione degli insegnamenti, occorrerà assumere altrettanti nuovi docenti senza alcuna esperienza didattica.

Il comma 1 del presente disegno di legge, consentendo a tutti i perdenti posto di presentare domanda presso altro istituto, evita che si verifichino trattamenti differenziati fra docenti aventi gli stessi titoli.

Il comma 2 libera l'Ispettorato per l'istruzione artistica da tutto un lavoro che viene

eseguito senza alcuna possibilità di controllo, perchè nel 1974 non si inserirono nel decreto del Presidente della Repubblica n. 417 dello stesso anno, all'articolo 73, relativo alle assegnazioni provvisorie di sede, anche i direttori di conservatorio e di accademia. Vero è che per analogia fino ad un anno fa ai direttori veniva riconosciuta di fatto la normativa prevista dal citato articolo 73. Intervennero successivamente ad impedirlo una serie di rilievi da parte della Corte dei conti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per l'anno scolastico 1988-1989 il personale docente supplente annuale dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti perdente posto ha titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie presso altro conservatorio o altra accademia entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. L'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si applica anche al personale direttivo, docente, assistente, agli accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica. Si applica altresì al personale non docente delle predette istituzioni scolastiche. I provvedimenti adottati in applicazione del citato articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 saranno inviati, per la registrazione, alle delegazioni regionali della Corte dei conti, competenti per territorio.